TUTELA LEGALE FAMIGLIA – CONVENZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO		Pg. 1
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE	Art. 1-6	Pg. 2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI	Artt. 7-11	Pg. 4
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Artt. 12-24	Pg. 5

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Nucleo familiare	È l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.

TUTELA LEGALE FAMIGLIA – CONVENZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*



ARTICOLO 1.1 - GARANZIA "TUTELA LEGALE VITA PRIVATA"

1.1.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi alla vita privata extraprofessionale e di relazione.
1.1.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 3.1. lettera j)** per i *delitti dolosi*;
b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza.



ARTICOLO 1.2 - GARANZIA "TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE"

1.2.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di responsabilità civile auto (biciclette, biciclette elettriche, monopattini e dispositivi previsti dalla normativa vigente).
1.2.2. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale, **con i limiti previsti all'articolo 3.2. lettera a)**;
b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi.
1.2.3. Le garanzie operano inoltre per gli *eventi* che coinvolgono *l'assicurato* nella veste di pedone, ciclista e di trasportato su qualsiasi veicolo.



ARTICOLO 1.3 – SPESE GARANTITE

1.3.1. In relazione agli *eventi* indicati agli articoli 1.1 e 1.2, *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto,** le seguenti spese:
a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
b) onorari di un legale domiciliatario, se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, **nel limite di 3.000 euro per *sinistro***;
c) *spese peritali*;
d) *spese di giustizia*;
e) *spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti a una *transazione* autorizzata da *DAS*, comprese le spese legali della controparte, **se sono state autorizzate da *DAS***;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **se viene successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio**; **in tal caso per la redazione di tali atti *DAS* rimborsa fino ad un massimo di 500 euro**;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una *controversia* deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di due tentativi**;
m) contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
1.3.2. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, *DAS* assicura, **entro il limite del *massimale* indicato in *polizza***:
a) le spese di assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità estera competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a *DAS* entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
1.3.3. Per i medesimi *eventi DAS* eroga inoltre, su richiesta dell'*assicurato*, consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



ARTICOLO 2 – CHI È ASSICURATO

2.1. Le garanzie operano a favore:
a) del *contraente*;
b) del suo *nucleo familiare*;
c) dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico (stessa residenza).
2.2. Per gli *eventi* relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale, le garanzie operano a favore dei soggetti indicati dall'articolo 2.1. alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del *nucleo familiare*;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal *nucleo familiare.*



ARTICOLO 3 – COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

3.1. La garanzia è esclusa:

a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà e conduzione di immobili;
c) per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
d) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
e) per *controversie* e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
f) per la materia fiscale, tributaria e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali in tali materie;
g) per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
h) per attività di natura politica e sindacale;
i) per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* causati dall'*assicurato* a terzi;
j) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato[1] o derubricazione del reato da *doloso* a colposo. Sono comunque esclusi i casi di estinzione del reato;
k) per *controversie* nei confronti di *DAS*.

3.2. In relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli la garanzia è inoltre esclusa:
a) se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso* o *contravvenzione* di natura *dolosa*, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; in questi casi la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è derubricazione del reato da *doloso* a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato[2] e sono comunque esclusi i casi di estinzione del reato;
b) se l'*assicurato*, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l'esclusione non vale se l'*assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*.

3.3. In caso di vertenze tra *contraente* e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

ARTICOLO 4 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA *DAS*

***DAS* non si farà carico delle seguenti spese:**
a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 8 e 9;
b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per eseguire l'incarico ricevuto;
f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, *DAS*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'*assicurato* si costituisce parte civile. In ogni caso, *DAS* rimborsa fino a un massimo di 500 euro;
h) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà[3];
i) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da *DAS*, l'*assicurato* dovrà restituirle a *DAS* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
k) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con *DAS*;
l) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
m) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ARTICOLO 5 – DOVE VALE LA COPERTURA

5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale previsti dalla garanzia TUTELA LEGALE VITA PRIVATA;
b) di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale previsti dalla garanzia TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE.

[1] ai sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale
[2] Ai sensi dell'art. 408 del codice di procedura penale
[3] ai sensi dell'art. 1292 codice civile

5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 6 – QUANDO UN *EVENTO* È CONSIDERATO IN GARANZIA

6.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.
6.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**
6.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, per tutte le ipotesi.
6.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo[4].
6.5. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 7 – COSA FARE IN CASO DI *SINISTRO*

7.1. **Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.**
La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
7.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
7.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**
7.4. **Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.**
7.5. **In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**
7.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*assicurato* deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a *DAS***, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, *DAS* svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[5]. A tal fine l'*assicurato* deve rilasciare, se richiesto da *DAS*, apposita procura per la gestione della *controversia***;
b) per risolvere la *controversia*, *DAS* valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'*assicurato* può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con *DAS*.
8.2. ***DAS* autorizza l'eventuale azione in giudizio:**
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale;
b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'*assicurato* presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'*assicurato* comunica a *DAS* le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a *DAS* di valutare le possibilità di successo.**
8.3. Se *DAS* ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'*assicurato* che non condivide il parere di *DAS* può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 11, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza*.**
8.4. Per la fase giudiziale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l'*assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale;**
b) **l'*assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'*assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

[4] ai sensi degli artt. 374-376 del codice di procedura penale
[5] secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

8.5. **In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'*assicurato* pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato e sono comunque esclusi i casi di estinzione del reato.**
8.6. ***DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):**

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento*-fatto nei quali sono coinvolti uno o più *assicurati*;
c) se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

8.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, *DAS* entro 30 giorni:
- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 9 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'*assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 10 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

10.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.
10.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 11 - *ARBITRATO* PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

11.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
11.2. L'*assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le *parti*.**
11.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza***.
11.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[6].

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 12 – *PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO*

12.1. L'*assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza*. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento**.
12.2. L'*assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza,* se non viene rinnovata. **Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate all'articolo 14.**
12.3. Se il *contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze[7].

ARTICOLO 13 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il *contraente* può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* tramite lettera raccomandata con avviso di

[6] come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
[7] a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il *contraente* e *DAS* sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza *DAS* rimborsa al *contraente* il *premio* versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di *sinistro* eventualmente presentata.

ARTICOLO 14 – DISDETTA

Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'*assicurazione* alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 19.

ARTICOLO 15 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI *SINISTRO*

15.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a *DAS* trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente* di pagare le rate del *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.**
15.2. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.
15.3. Nelle ipotesi sopra indicate, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.

ARTICOLO 16 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'*ASSICURAZIONE*

16.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in p*olizza*. Il pagamento è annuale.
16.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 17 - ALTRE *ASSICURAZIONI* PER LO STESSO RISCHIO

17.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un *sinistro* devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri[8].**
17.2. **Se il *contraente* o l'*assicurato* omettono intenzionalmente tale comunicazione, *DAS* non procederà ad erogare alcuna prestazione.**
17.3. **Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* erogherà le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.**

ARTICOLO 18 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

18.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
18.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione*[9].

ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON *DAS*

19.1. Tutte le comunicazioni che l'*assicurato* e il *contraente* effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.
19.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it .
19.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 3.
19.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 11.2.
19.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.

ARTICOLO 20 – PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda[10]. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'*assicurato* la perdita del diritto alla prestazione.

[8] come previsto dall'art. 1910 del codice civile
[9] come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile
[10] ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 22 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 23 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.

ARTICOLO 24 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone *DAS* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA2023/TLCAF – **Documento aggiornato a gennaio 2023**